



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n.1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30.12.2024

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso e l'erogazione di prestazioni economiche erogate dal Comune di Masi a favore di persone adulte e anziane, autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.
2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire ai soggetti di cui al comma 1, che non possono essere assistiti a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 6.
3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare, come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento, non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale;

Art. 3 - Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone maggiorenni non autosufficienti, residenti nel Comune di Masi, con un progetto definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno socio-assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.
2. Sono escluse dal contributo le richieste di integrazione economica per accoglienze temporanee o giornaliere e/o relative all'inserimento in strutture residenziali per posti non convenzionati con l'Azienda U.L.S.S. competente.

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:
 - a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Masi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;

- b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- c) certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, e s.m.i., con un valore non superiore all'importo ISEE di riferimento determinato dalla Regione Veneto di anno in anno per l'erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale (DGRV n. 1338/2013);
- d) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale ed estero, fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal almeno cinque anni dal coniuge, genitori, fratelli, sorelle o figli, oppure, in caso contrario, aver espresso un impegno formale alla valorizzazione, secondo i parametri di mercato, dei beni immobili posseduti;
- e) in caso di persona non in grado di compiere atti giuridici validi, aver presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6 e s.m.i..

2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda; qualora la persona interessata venga successivamente a perdere anche solo uno dei requisiti sopra elencati, il Comune di Masi procederà all'archiviazione dell'istanza e alla conseguente interruzione della corresponsione del contributo per l'integrazione economica della retta di ricovero.

3. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

4. La domanda di prestazione economica viene rivolta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Masi, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a) dal richiedente;
- b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno della persona direttamente interessata;
- c) da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

6. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

- autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D. se già effettuata;
- estremi dell'attestazione ISEE sociosanitario residenziale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
- eventuale riconoscimento dell'invalidità civile;
- estremi dell'indennità di accompagnamento, se percepita, o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;

- in presenza di coniuge, la sua dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) relativa al reddito annuo lordo come da ultima Certificazione Unica (CU);
- estremi del decreto di eventuale nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, degli estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione da parte del Comune di Masi del pagamento della retta alberghiera, dichiarazione di impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato da parte di eventuali parenti o dell'interessato, utilizzando le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni, assegni di invalidità, rendite vitalizie, ecc.) e/o percepisca i relativi arretrati;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima;
- dichiarazione di impegno formale alla valorizzazione di eventuali beni immobili di proprietà di cui all'art. 4, comma 1, lett. e).

7. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita, priva di adeguata rete familiare, non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico, pari alla differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura medesima ospitante e le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita, per un periodo massimo di 120 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

8. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione potrà essere, per un periodo massimo di 120 giorni, determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013.

Art. 5 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali provvedono entro 60 giorni dalla data della domanda ad effettuare l'indagine socio-familiare ed economica, estesa ai soggetti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del C.c. e a verificare la completezza della documentazione presentata.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego.

6. La prestazione economica riconosciuta dai Servizi competenti viene liquidata direttamente alla Struttura ospitante.

7. L'intervento integrativo comunale al pagamento della retta alberghiera decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio e comunque non anteriore alla data di presentazione della domanda.

Art. 6 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita, e la quota di compartecipazione autonomamente sostenibile dell'utente medesimo.

2. I destinatari di contributi di integrazione economica hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro risorsa di natura finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio:

- le entrate nette a qualsiasi titolo percepite (es. pensioni, indennità, contributi, ecc.);
- il valore dell'intero patrimonio mobiliare del soggetto;
- la proprietà di beni immobili, al netto dell'eventuale mutuo residuo, ad eccezione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine da almeno cinque anni dal coniuge, genitori, fratelli, sorelle o figli;
- la proprietà di beni mobili registrati;
- il godimento di diritti reali su beni immobili, qualora producano effetti reddituali.

3. Concorre altresì alla valutazione della condizione economica del destinatario del contributo anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi, che sono stati oggetto di donazione da parte del richiedente nei tre anni precedenti la domanda di integrazione economica della retta di ricovero.

4. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.

5. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione della quantificazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

6. Il contributo dell'Ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

7. I costi accessori alla retta di ricovero (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di lavanderia, trasporto, acquisto di medicinali, cura ed igiene della persona, ecc.) rimangono a carico esclusivo dell'interessato, o di chi ne fa le veci, e pertanto dovranno essere coperti dalla quota mensile riservata alle spese personali nella misura determinata in €100,00. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate

successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

8. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato dovrà essere opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

9. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (disabilità/non autosufficienza);

Art. 7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale ovvero il familiare di riferimento si impegnano a produrre ogni anno ai competenti Servizi Sociali comunali la certificazione ISEE aggiornata di cui all'articolo 4, comma 6, del presente Regolamento.

2. In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Art. 8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il nucleo oggetto della valutazione, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione comunale. In difetto, il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo economico e di rivalersi nei confronti del beneficiario per il rimborso di quanto indebitamente percepito.

Art. 9 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti organi e autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nelle documentazioni o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 10 – Deroghe

1. I Servizi competenti possono derogare alle disposizioni di cui al presente regolamento nel solo caso in cui venga ritenuto indispensabile per garantire, nell'immediatezza, l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza del beneficiario. Tale deroga avviene sulla base di una proposta motivata da parte dei Servizi Sociali.

Art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e successive modifiche ed integrazioni.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione al beneficio, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 13 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.